

(segue da: [Il decreto correttivo n. 258/2000 e la più recente sentenza n. 37279/2008](#))

3.2. Rilievi critici sulle due pronunce: la nuova formulazione del comma 5 e il rispetto della sintassi....

E' a partire da questa nuova formulazione del periodo che **si innesta l'assai fragile argomento sintattico** - delle due pronunce citate - con riferimento al periodo relativo alle sostanze pericolose posto "*non prima ma dopo il richiamo al ruolo regionale*", cioè dopo la fattispecie sub c), del paragrafo precedente, diversamente dalla originaria versione.

Fragile non soltanto perché su di esso si tenta di **sovertire**, in via interpretativa, l'intero sistema sanzionatorio del decreto 152/99 (e, di conseguenza, la stessa lettura del successivo art. 137 del T.U. cit.¹) - nel momento in cui si modifica sostanzialmente, anche se indirettamente, **il contenuto dell'art. 54 ed il suo rapporto con le disposizioni dell'art. 59** (due norme fondative del sistema sanzionatorio binario², per cui ciò che è riportato nella disciplina dell'art. 59 [sanzioni penali] , viene, contestualmente, sottratto all'art. 54 [sanzioni amministrative]...); ma anche in quanto, **proprio le regole della sintassi** ci forniscono una spiegazione (e una conseguente esegesi) più corretta, e di segno opposto, del nuovo dettato del comma 5³.

Si consideri che l'originario art. 59 contemplava due fattispecie (violazione dei limiti della tab. 3, *in relazione alle sostanze della tabella 5*, e dei limiti *più restrittivi* delle regioni) accomunate nella medesima sanzione penale.

Benché tale condizione (e relativa "frase") fosse collocata nel mezzo del periodo, relativo alle due fattispecie anziché in fondo, era comunque chiaro che l'inosservanza dei limiti tabellari (relativi alle sostanze pericolose) si riscontrava in tutte e due le ipotesi.

Nel momento in cui interviene la novella del 2000, con funzioni correttive ed integrative, si presentava del tutto coerente, ai redattori della norma, riportare, secondo le regole della **sintassi**, tale condizione ⁴ - **comune alle** (non più due ma) **tre fattispecie indicate** (violazione dei limiti della tabella 3, della tab. 4 e dei limiti più

¹ Di identico tenore: v., retro, nota 10.

² Ritenuto costituzionalmente legittimo dal Giudice delle leggi: v. in proposito L. Butti e S. Grassi, *op. cit.*, pag. 182 e ss, con richiami delle sentenze della Corte costituzionale e della dottrina penalistica in argomento (con menzione, in nota, dei contributi di Dolcini, Catenacci, Picotti, Manna, ecc.).

³ Condivide tale impostazione, da ultimo, L. Prati e G. Galotto, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008, pag. 144, i quali, con riferimento alla sentenza del 2003, Bonassi, obiettano che tale interpretazione più rigorista, e contraria agli approdi raggiunti sul tema dalla Cassazione (ampiamente richiamate a note nn. 12/14), "non è imposta dalla lettera della legge".

⁴ Espressa dalla proposizione: "*in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5*".

restrittivi regionali) - a conclusione **del nuovo periodo**, proprio perché riferibile alle tre le condotte sanzionate.

Il nuovo art. 59 va dunque letto nel senso - "fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore", ex **art. 12** Preleggi - che detto presupposto (presenza di sostanze pericolose negli scarichi fuori limite), connotando le tre vicende ed essendo *ad esse comune*, anziché essere ripetuto tre volte per ciascuna di esse⁵, non poteva che essere **collocato**, secondo canoni sintattici pacifici, **in fondo** alla riformulazione del periodo.

Le disgiuntive usate ("o, ovvero") servono, dunque, **a distinguere** i tre casi ma anche **ad elencarli in sequenza** perché la sanzione finale (da collocare sintatticamente a conclusione della descrizione della fattispecie) **è prevista per tutti e tre** (una volta, invece, solo per due casi), stante anche la comunanza di ratio afferente la pericolosità degli inquinanti.

Sintatticamente, **il soggetto** della proposizione finale ("è punito con l'arresto ecc.") va ricercato nel pronome indefinito singolare "**chiunque**" - che regge le tre fattispecie - secondo la seguente logica del periodo:

"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico ..., supera i limiti" (seguono i tre casi)", in relazione alle sostanze indicate in tabella 5, è punito".⁶

⁵ Si sarebbe potuto scrivere - : "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali supera i valori limite fissati dalla tabella 3 o " nel caso di scarico nel suolo, nella tabella 4, dell'allegato 5", in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, "**ovvero** i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni". Ma, come rilevato, trattandosi di condizione comune (presenza delle 18 sostanze pericolose) ed al fine di evitare una ripetizione inutile, (oltre che fastidiosa, sul piano formale), **il legislatore ha optato per inserire la frase subordinata** ("in relazione alle sostanze...) **a conclusione del complesso articolato normativo.**

⁶ In definitiva, considerando la sequenza delle congiunzioni "o", "ovvero", la frase completa assume un significato univoco: "Chiunque supera (a) i valori limite fissati nella tabella 3. **o (b)** nella tabella 4... **ovvero** (c) i limiti più restrittivi fissati dalle regioni... , **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5**, dell'allegato 5, è punito...". Poiché la frase è costituita da tre "proposizioni coordinate" legate da "congiunzione disgiuntiva" (o oppure, ovvero) - e cioè "chiunque supera i limiti della tabella 3 o chiunque supera i limiti della tab. 4 ovvero chiunque supera limiti più restrittivi" - per ragioni di semplificazione sintattica, esse sono state espresse, con l'indicazione, **una sola volta**, del **soggetto e del predicato verbale** ("Chiunque... supera"). Parimenti, e per le stesse ragioni di semplificazione - poiché le tre "coordinate" (con una propria autonomia grammaticale), sono legate **ad una comune proposizione "subordinata"** ("in relazione alle sostanze indicate...", che le connota contestualmente, secondo tradizione, logica e *ratio*) - era coerente e consequenziale che il legislatore del 2000, collocasse quest'ultima (subordinata) alla fine della complessa frase in esame. Il comma 5 dell'art. 59 ha, dunque, **un solo e comune soggetto** ("chiunque") - indicato *una sola volta*, in testa alle tre proposizioni coordinate di cui di cui è composto - e una **comune proposizione subordinata**, posta in coda alla stessa frase. Sulla varietà e denominazioni delle "proposizioni coordinate e subordinate", si veda: *M. Dardano e P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana*, Zanichelli, 1997, pag. 385, nell'edizione 2007, RCS, in cui sono esplicitate le regole sintattiche richiamate.

In conclusione, diversamente da quanto opinato dalle due decisioni della Corte (del 2003 e 2008), le cui letture trovano la loro occasione e astratta spiegazione **in una qualche ambiguità della norma**, ci sono buone ragioni, di *natura sintattica oltre che di logica del periodo e, soprattutto di ratio* (v. paragrafo successivo), per riferire la frase in questione (sulle sostanze pericolose della tabella 5) **a tutte e tre le ipotesi di reato** e non solo a quella relativa "ai limiti più restrittivi delle regioni".

Il fatto che detta proposizione ("in relazione alle sostanze indicate...") sia collocata **subito dopo** il richiamo "al ruolo regionale", non vuol dire affatto e necessariamente, come congetturato, che essa venga *correlata solo ed esclusivamente* a tale ultima ipotesi; inferendone, di rimbalzo, che la sanzione penale relativa alle due prime fattispecie si estenderebbe a tutti i casi di superamento dei limiti di emissione delle tabelle 3 e 4, *senza alcun collegamento* con le sostanze pericolose). Ma, diversamente - in base alle regole della sintassi richiamate (che **debbono prevalere sulla considerazione del solo dato topografico** di detta espressione, di per sé equivoco e assai debole) - che la condizione unica delle tre condotte (presenza di sostanze pericolose), *proprio perché comune*, andava collocata *dopo la descrizione della terza fattispecie* (quella appunto dei limiti regionali) perché potesse essere **riferibile e riferita**, sintatticamente, a tutte e tre.⁷

(continua con: [La ratio legis di un regime sanzionatorio differenziato](#))

⁷ La riprova di quanto sostenuto può trovarsi immaginando come il comma 5, dell'art. 59, avrebbe dovuto essere scritto, secondo le due sentenze, Bonassi (2003) e Serafini (2008), *per escludere la nuova impostazione rigoristica propugnata* e confermare la interpretazione tradizionale. A seguire, infatti, **il criterio topografico** dalle stesse valorizzato, il legislatore, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, si sarebbe dovuto esprimere in questi termini: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali supera i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico nel suolo, nella tabella 4, dell'allegato 5, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5**, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni**". Ebbene, una redazione siffatta della norma è apparsa non necessaria, sul piano sintattico (v. nota 23 che precede) e inelungante, su quello stilistico, come dimostrato dalla formulazione adottata (sufficientemente chiara, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della S.C., anche a sezioni unite e la dottrina citata). Sulla decisione a sezione unite, Turina, si legga la densa e approfondita nota di S. Beltrame, in Ambiente, n. 6/2002, pag. 569, con richiami a tutta la giurisprudenza precedente favorevole e non.